

# REGIONE SICILIANA

## CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 – GELA

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2431 DEL 2016

**Oggetto:** sentenza n. 153/2016 del Tribunale di Gela tra Salinitro Angelo e Consorzio di Bonifica 5 Gela – proposizione appello e affidamento incarico legale.

\*\*\*\*\*

L'anno duemilasedici il giorno 19 del mese di maggio in Palermo nella sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, il sottoscritto Dott. Antonino Drago, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 5 – Gela ai sensi del D.A. n. 5/GAB del 11/02/2016.

Con l'intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 dello Statuto Consortile.

**Vista** la L. R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

**Visto** il D.P.R.S. n. 153 del 23.05.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 06.09.1997) costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 – Gela.

**Vista** la L. R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi di Bonifica.

**Vista** la sentenza n. 153 del 10/05/2016 emessa dal Tribunale di Gela nella causa n. 316/2010 promossa da Salinitro Angelo c/ Consorzio di Bonifica 5 Gela, notificata via pec dal Legale di controparte in data 11/05/2016.

**Preso atto** che il Tribunale di Gela con la suddetta sentenza ha accolto la domanda dell'attore e dichiarato la responsabilità esclusiva del Consorzio nella causazione del danno condannandolo al risarcimento nella misura di € 38.800,00 oltre interessi e rivalutazione e alle spese di lite nella misura di € 500,00 per spese vive ed € 3.400,00 per compensi oltre spese e accessori di legge, nonché rigettato la domanda in garanzia del Consorzio nei confronti della terza chiamata Amaru Crocefissa liquidando i compensi per € 1.800,00, oltre spese e accessori.

**Vista** la proposta del Capo Settore Affari Generali Legali di adozione del presente atto all'uopo predisposto e i relativi pareri ivi espressi.

**Preso atto** che presso il suddetto Consorzio non risulta prevista avvocatura interna che possa rappresentare l'Ente nei giudizi civili, penali e amministrativi in cui quest'ultimo si trovi legittimato attivo ovvero passivo.

**Rilevato** che qualora sorga l'esigenza della rappresentanza, della tutela e della costituzione dell'Ente in giudizio, si rende quindi necessario ricorrere al patrocinio di un avvocato esterno abilitato all'esercizio della professione.

**Richiamato** il generale orientamento della Corte dei Conti (fra le altre, deliberazione n. 19/2009/PAR Sezione di controllo della Basilicata) e del Consiglio di Stato (fra le altre, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730), in base al quale l'incarico alla difesa in giudizio di una pubblica amministrazione non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ma nel novero dei contratti d'opera ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, ed è pertanto conferibile in via diretta.

**Vista** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011, nella quale si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessaria distinzione fra l'appalto di servizi legali, di cui all'Allegato II B, del D. Lgs. n. 163/2006, considerabile un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale



